

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LEMME Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 16/07/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 31/08/2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente eccepisce che la ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio; il finanziamento, che prevedeva 120 rate mensili, è stato poi estinto con dopo aver corrisposto 49 rate mensili; non sono rimborsabili le "commissioni di attivazione" in quanto costi aventi natura up front che presentano la medesima natura giuridica delle spese di istruttoria pratica; per i "costi di intermediazione" il regolamento contrattuale (art. 4, lett. e) chiarisce che la commissione in parola è dovuta quale compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del Prestito dall'intermediario del credito a cui il Cliente si è "liberamente e discrezionalmente' rivolto; tale corrispettivo si riferisce e, di conseguenza, remunera, solo ed esclusivamente l'attività del soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del prestito a seguito di una scelta volontaria del cliente manifestata attraverso il conferimento di uno specifico incarico; da



quanto sopra, emerge che la scrivente società non è il reale *accipiens* del detto importo, difettando, di conseguenza. la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto". In via preliminare, parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE] (Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020). Cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 11202/2023; Coll, Torino dec 1033/2020); Collegio Milano decisione n. 12405/2023; Collegio di Bari, decisione n. 6852/23).

Le parti concordano nel sostenere che il ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di dicembre 2021. Non concordano sul numero della rata in corrispondenza della quale sarebbe avvenuta l'estinzione: parte ricorrente la individua nella rata n. 48/n. 120 totale rate mentre la convenuta nella rata n. 49. Si ritiene che l'estinzione sia avvenuta in corrispondenza della rata n. 49 rata/n. 120 totale rate, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte." Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

- per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi



costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

La corte Costituzionale ha, con sentenza 263 del 2022 che ... il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,39%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,69%					
commissioni di attivazione				842,16€	Up front	317,38€		317,38€
commissioni intermediario credito				1.452,00€	Up front	547,20€		547,20€
commissione di gestione				300,00€	Recurring	177,50€	177,50€	0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
				0,00€		0,00€		0,00€
Totale								864,58€

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 865,00 (ottocentosessantacinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da MARCELLO MARINARI